



COMUNE DI BOFFALORA SOPRA TICINO

Città metropolitana di Milano

**REGOLAMENTO PER LA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO
IN ATTUAZIONE DEI CRITERI REGIONALI APPROVATI CON
D.G.R. N. XI/4348 DEL 22.02.2021.**

Allegato alla delibera di Consiglio Comunale n. __ del __.07.2024

INDICE

Art. 1 – Finalità.....	3
Art. 2 – Istituzione della Commissione.....	3
Art. 3 – Competenze della Commissione	3
Art. 4 – Composizione della Commissione	4
Art. 5 – Nomina della Commissione	5
Art. 6 – Durata della Commissione e sostituzione dei componenti	6
Art. 7 – Attività della struttura tecnico-amministrativa	6
Art. 8 – Convocazione, modalità di svolgimento della commissione.....	6
Art. 9 – Validità delle sedute e dei pareri espressi.....	7
Art. 10 – Termini per l’espressione del parere	7
Art. 11 – Criteri per l’espressione del parere.....	7
Art. 12 – Indennità e rimborsi	8
Art. 13 - Pubblicazione e comunicazione dei requisiti di cui all’art. 146, comma 6, del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.....	8

Art. 1 – Finalità

1. Il presente regolamento disciplina l'istituzione, le attribuzioni, la nomina e il funzionamento della Commissione per il Paesaggio del Comune di Boffalora Sopra Ticino ai sensi dell'art. 81, comma 1, della L.R. n.12/2005 e s.m.i., in attuazione dei "Criteri per la nomina dei componenti delle Commissioni per il Paesaggio e per la verifica della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche (art. 146, comma 6, del D. Lgs. n. 42/2004)", approvati con D.G.R. n. XI/4348 del 22 febbraio 2021.

Art. 2 – Istituzione della Commissione

1. È istituita la Commissione per il Paesaggio del Comune di Boffalora Sopra Ticino, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 81, comma 1, della L.R. 11 marzo 2005, n.12 e s.m.i e dell'art. 148 del D.lgs 22 gennaio 2004 n. 42, nonché delle disposizioni e criteri approvati con D.G.R. n. XI/4348 del 22/02/2021 e s.m.i., quale organo collegiale di consulenza tecnica del Comune in materia di tutela paesaggistico – ambientale.

2. La Commissione esprime il proprio parere prestando particolare attenzione alla coerenza dell'intervento in progetto con i principi, le norme e i vincoli degli strumenti paesaggistici vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva del territorio, valutando gli interventi proposti in relazione alla compatibilità con i valori paesaggistici riconosciuti e la congruità con i criteri di gestione del bene tutelato, tenuto conto del Piano Paesaggistico Regionale e dei criteri regionali approvati. Il parere della Commissione rifletterà il rispetto delle disposizioni regolamentari, il valore artistico, il decoro dei progetti che vengono presentati al suo esame, allo scopo soprattutto di evitare che si compiano deturpazioni architettoniche e ambientali o decorazioni che riducano il pregio degli edifici.

3. La Commissione rispetterà negli autori libertà nella scelta dello stile architettonico. Dovrà però curare che gli edifici risultino esteticamente adatti alle località in cui dovranno sorgere, con particolare riguardo ai luoghi che abbiano importanza storica o artistica e ambientale e alla vicinanza di edifici di carattere monumentale o comunque di interesse per la storia e l'estetica del territorio, assicurando di conciliare la libertà e l'utile del proprietario con l'abbellimento dei luoghi, col rispetto delle sue peculiari caratteristiche e col pubblico interesse.

Art. 3 – Competenze della Commissione

1. A norma dell'art. 81 comma 3 della L.R 12/2005 e s.m.i, la Commissione per il Paesaggio si esprime obbligatoriamente in merito:

- a. al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e all'irrogazione delle sanzioni di cui, rispettivamente, agli articoli 146 e 167 del d.lgs. n. 42/2004 ed all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 31 del 13 febbraio 2017, di competenza dell'ente presso il quale è istituita;
- b. al giudizio di impatto paesistico dei progetti di recupero abitativo dei sottotetti di cui all'articolo 64, comma 8 della L.R. n. 12/2005 e s.m.i.;
- c. in merito al giudizio di impatto paesistico dei progetti di cui alla parte IV della normativa del Piano Paesaggistico regionale vigente;
- d. ad ogni altra ipotesi espressamente prevista dalla normativa vigente e dai regolamenti locali.

2. La Commissione, oltre ai compiti esplicitamente attribuiti per legge, si esprime per i pareri relativi all'irrogazione delle sanzioni amministrative e agli accertamenti di compatibilità

paesaggistica ai sensi degli artt. 167 e 181 del D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 e s.m.i., alle procedure di cui all'art. 32 della legge n. 47 del 28 febbraio 1985 secondo le modalità stabilite dalle «Linee guida per l'esame paesistico dei progetti» di cui alla D.G.R. n. 7/11045 dell'8 novembre 2002.

3. Alla Commissione per il Paesaggio può altresì essere richiesto un parere:

- a. sulle proposte di piani e/o programmi soggetti alla Valutazione Ambientale Strategica ai sensi dell'art. 4, comma 2 della Legge Regionale n. 12 del 11 marzo 2005;
- b. sui piani attuativi.

4. Nel rispetto delle attribuzioni previste dalla Legge e in relazione all'esercizio della propria competenza specifica, l'attività consultiva della Commissione si svolge mediante l'espressione di pareri che vengono resi, per le ipotesi previste espressamente dalla Legge vigente in materia. La Commissione esprime i pareri, adeguatamente motivati, secondo le seguenti formule:

- a. Favorevole;
- b. Contrario;
- c. Sospensivo con integrazioni;
- d. Favorevole con proposta di prescrizioni.

5. Il parere della Commissione del Paesaggio è escluso nei casi previsti dalla norma vigente, ai sensi dell'art. 149 del D.Lgs n. 42 del 22 gennaio 2004 e s.m.i. e secondo quanto stabilito dal D.P.R. n. 31 del 13 febbraio 2017.

6. Secondo i principi di economicità, efficacia, efficienza e snellimento dei procedimenti amministrativi, le pratiche edilizie sottoposte al parere della Commissione del Paesaggio non devono essere sottoposte anche al parere della Commissione Edilizia Comunale se costituita.

Art. 4 – Composizione della Commissione

1. La Commissione per il Paesaggio è composta da cinque componenti;

2. I componenti devono possedere i requisiti previsti dall'allegato A della D.G.R. n. XI/4348 del 22 febbraio 2021;

3. I componenti devono essere scelti tra i candidati che siano in possesso di diploma universitario o laurea o diploma di scuola media superiore in una materia attinente l'uso, la pianificazione e la gestione del territorio e del paesaggio, la progettazione edilizia e urbanistica, la tutela dei beni architettonici e culturali, le scienze geologiche, naturali, forestali, geografiche e ambientali; devono aver altresì maturato una qualificata esperienza, almeno triennale se in possesso di laurea (L), laurea specialistica (LS), diploma universitario di specializzazione (DS) e almeno quinquennale se in possesso di diploma di scuola secondaria di II grado, nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente, in una delle materie di paesaggio.

4. Nell'atto di nomina dei componenti della Commissione, la Giunta individua il Presidente e il Vicepresidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

5. Il Presidente deve essere in possesso di laurea specialistica o laurea, nonché di abilitazione all'esercizio della professione; deve inoltre aver maturato una qualificata esperienza, almeno triennale, come libero professionista o in qualità di pubblico dipendente, nell'ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici.

6. Il possesso del titolo di studio e dell'esperienza richiesta, nonché gli ulteriori titoli professionali (partecipazione a corsi di formazione, master, iscrizione in albi professionali o regionali, partecipazione alle Commissioni per il Paesaggio) attinenti alla tutela e valorizzazione del paesaggio dovranno risultare dal curriculum individuale allegato alla candidatura presentata.

7. Per essere considerati compatibili con la carica di Commissario è necessario quanto segue:

- non aver riportato condanne penali;
- non essere esclusi dall'elettorato politico attivo;

- non essere stati destituiti, dispensati o licenziati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico;
- non ricoprire la carica di Consigliere o Assessore comunale;
- non essere soggetti che per legge, in rappresentanza di altre amministrazioni, devono esprimersi anche in sede di controllo sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione.

8. I membri della Commissione per il Paesaggio decadono automaticamente nel caso insorga una causa di incompatibilità di cui ai punti sopra indicati, sopravvenuta successivamente alla loro nomina.

9. I componenti della Commissione dovranno autocertificare l'assenza di cause esclusive per incompatibilità o inconfiribilità per l'affidamento dell'incarico.

10. I componenti della Commissione per il Paesaggio, potranno essere scelti anche tra i dipendenti dell'Ente, purché in possesso del titolo di studio e dell'esperienza professionale richieste dal presente articolo, e purché sia garantita la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia ai sensi dell'art. 146 c.6 del "Codice dei beni culturali e del paesaggio".

11. I componenti della Commissione per il Paesaggio non possono prendere parte alla discussione e alla votazione, allontanandosi dall'aula, relativamente a interventi di cui a qualunque titolo, abbiano sottoscritto i progetti sottoposti all'esame della Commissione o siano direttamente interessati alla trattazione di progetti o argomenti all'ordine del giorno riguardanti interessi propri, del coniuge o di loro parenti o affini fino al quarto grado, di professionisti che operano nel loro studio, o a loro associati relativamente a interventi riguardanti interessi propri, del coniuge, o di loro parenti o affini fino al quarto grado.

Art. 5 – Nomina della Commissione

1. L'individuazione dei componenti della Commissione avviene a seguito di selezione comparativa a evidenza pubblica, preceduta da un avviso pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente per un tempo minimo di quindici giorni al fine di garantirne la massima conoscenza e diffusione, nonché di assicurare pubblicità e trasparenza dei provvedimenti amministrativi che hanno dato corso alla procedura.

2. La procedura di selezione è svolta:

- secondo i principi generali del D. Lgs. n.165/2001 (artt. 7 e 53) e s.m.i. e dei Regolamenti comunali laddove applicabili;
- con applicazione dell'art. 3 della legge 241/90;
- nel rispetto delle prescrizioni del D.Lgs. n. 33/2013 modificato con D.Lgs. n. 97 del 25 maggio 2016, con particolare riferimento all'art. 15 "Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza".

3. Successivamente alla pubblicazione dell'avviso di cui al presente articolo, il Responsabile dell'Area competente, nomina una Commissione composta da dipendenti comunali in numero non inferiore a tre, che esamina i curricula e che dovrà valutare le idoneità delle candidature, sulla base dei requisiti e criteri di valutazione espressi nel bando di selezione pubblica;

4. La nomina della Commissione del Paesaggio avviene mediante deliberazione di Giunta Comunale, atto mediante il quale vengono designati i componenti effettivi, tra questi, il Presidente e il Vicepresidente.

Art. 6 - Durata della Commissione e sostituzione dei componenti

1. La Commissione per il Paesaggio dura in carica 5 (cinque) anni e comunque sino alla nomina della nuova Commissione, da effettuarsi entro il 31 dicembre del previsto anno di scadenza.
2. L'esercizio delle funzioni della Commissione avrà decorrenza dal rilascio della ricevuta da parte dall'applicativo MAPEL di Regione Lombardia, che attesti il caricamento della documentazione necessaria alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 146, comma 6 del D.Lgs. n. 42/2004. La ricevuta rilasciata dall'applicativo MAPEL che attesti il caricamento della documentazione necessaria all'idoneità della Commissione per il Paesaggio e all'esercizio delle funzioni paesaggistiche dovrà essere esposta per tutto il periodo di validità della commissione all'albo pretorio e sul sito web del Comune.
3. In caso di rinuncia/dimissioni/decadenza all'incarico, revoca del mandato, di uno o più membri effettivi, i componenti cessati vengono sostituiti dalla Giunta Comunale;
4. Il Presidente, il Vicepresidente e i singoli componenti della Commissione decadono dalla carica qualora vengano accertati comportamenti non compatibili con l'esercizio della carica assunta.
5. I componenti della Commissione possono essere nominati soltanto per due volte consecutive.
6. Nell'ipotesi di sopravvenute modifiche normative o regolamentari incidenti sulla composizione della commissione, è possibile procedere al suo rinnovo anche prima della scadenza del mandato.

Art. 7 - Attività della struttura tecnico-amministrativa

1. Come stabilito dall'art.146, comma 6, del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i., al fine di garantire un'adeguata istruttoria tecnico-amministrativa delle richieste di autorizzazione paesaggistica, è stata individuata la struttura tecnica cui attribuire tale responsabilità. Il Responsabile dell'Area nomina il Responsabile dell'istruttoria tecnico amministrativa paesaggistica che assume funzioni di Segretario della Commissione per il Paesaggio senza diritto di voto.
2. Il Responsabile dell'Area nomina eventualmente un sostituto che possa supplire in caso di assenza del Responsabile dell'istruttoria tecnico amministrativa paesaggistica al fine di rispettare i termini del procedimento.

Art. 8 - Convocazione, modalità di svolgimento della commissione

1. La Commissione del Paesaggio è convocata dal Responsabile dell'istruttoria tecnico amministrativa paesaggistica della competente struttura comunale, quando risulti necessaria per il proseguimento delle attività istruttorie.
2. La convocazione deve essere comunicata per posta elettronica e deve, di norma, pervenire almeno due giorni prima della seduta unitamente all'ordine del giorno.
3. Lo svolgimento dell'attività della Commissione avviene, di norma, in presenza presso la sede municipale; è ammesso lo svolgimento con modalità telematica sincrona con l'ausilio di piattaforme informatiche, ovvero in modalità mista (svolgimento in presenza con uno o più commissari collegati telematicamente in modalità sincrona); nel verbale dovrà essere indicata la tipologia di svolgimento adottata; nel caso di svolgimento con modalità telematica la documentazione potrà essere trasmessa telematicamente antecedentemente alla seduta e illustrata ai componenti durante la seduta stessa.

Art. 9 – Validità delle sedute e dei pareri espressi

1. Per la validità delle sedute della Commissione per il Paesaggio è richiesta la presenza di un numero minimo di tre componenti, compreso il Presidente o il Vicepresidente, numero stabilito sulla base della dimensione demografica dell'Ente, come definito nel punto 2 dall'allegato A della D.G.R. n. XI/4348 del 22 febbraio 2021.
2. La Commissione esprime il parere obbligatorio a maggioranza dei componenti presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente o del Vicepresidente qualora il primo non sia presente.
3. Le riunioni della Commissione per il Paesaggio non sono pubbliche. Se opportuno, potrà essere ammesso il solo progettista limitatamente all'illustrazione del progetto, non alla successiva attività di esame e di espressione del parere.
4. Alla seduta della Commissione partecipano, senza diritto di voto, il Responsabile dell'istruttoria tecnico amministrativa paesaggistica, con funzioni di Segretario, allo scopo di illustrare le pratiche alla Commissione e verbalizzare le sedute.
5. Il Responsabile dell'istruttoria tecnico amministrativa paesaggistica predispone, apposito verbale che deve contenere i nominativi dei componenti presenti, i dati dell'istanza e il parere espresso. Il verbale è sottoscritto dai componenti della Commissione presenti alla seduta e dal Responsabile dell'istruttoria tecnico amministrativa paesaggistica.
6. I componenti della Commissione sono soggetti all'obbligo di astensione previsto dall'art. 6 bis della legge n. 241/90. Il componente per il quale sussista conflitto d'interessi, anche solo potenziale, in merito alla trattazione di istanze, progetti o di specifici argomenti posti all'ordine del giorno, deve tempestivamente dichiarare l'astensione, indicandone il motivo, e allontanarsi dalla seduta. Della circostanza è data formale attestazione nel verbale della seduta.
7. I componenti della Commissione conformano la propria attività ai principi di legalità, buon andamento e di imparzialità dell'azione amministrativa, agendo in posizione di indipendenza e autonomia; sono soggetti all'applicazione del D.Lgs. n. 33/2013, modificato con D.Lgs. n. 97 del 25 maggio 2016, recante norme in materia di incompatibilità e inconfiribilità e al Codice di Comportamento dei dipendenti comunali del quale devono dichiarare di essere edotti al momento di accettazione dell'incarico.

Art. 10 – Termini per l'espressione del parere

1. La Commissione formula il proprio parere per ogni singola istanza all'ordine del giorno.
2. La Commissione per il Paesaggio è tenuta, in via generale, a esprimere il proprio parere in sede di prima convocazione; nel caso in cui venga motivatamente richiesto un supplemento istruttorio o documentale, non oltre la successiva seduta utile; i tempi di espressione del parere devono comunque consentire il rispetto dei termini di legge prescritti.

Art. 11 – Criteri per l'espressione del parere

1. La Commissione esprime parere sulla base degli elaborati allegati all'istanza, prestando particolare attenzione alla coerenza degli interventi con i principi, le norme e i vincoli degli strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti, nell'ottica di una tutela paesaggistica del territorio.
2. La Commissione, valuta gli interventi proposti in relazione a:
 - a. la congruità con i criteri di gestione del bene tutelato e/o alle motivazioni del vincolo di tutela paesaggistica nonché in relazione al corretto inserimento nel contesto paesaggistico ambientale, tenendo conto delle prescrizioni e indirizzi contenuti nei

- “Criteri e procedure per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di beni paesaggistici” (DGR n. IX/2727 del 22 dicembre 2011 e s.m.i.);
- b. la coerenza con gli obiettivi di qualità paesaggistica e la compatibilità e congruità con gli indirizzi di tutela e le norme contenute nel vigente Piano Territoriale Regionale, nel Piano Territoriale Metropolitano nonché con riferimento alle prescrizioni e ai criteri paesaggistici indicati nel Piano di Governo del Territorio comunale.

Art. 12 – Indennità e rimborsi

1. Ai sensi del comma 3 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 42/2004, la partecipazione alla Commissione per il Paesaggio si intende a titolo gratuito e comunque dalla stessa non debbono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (bilancio comunale).

Art. 13 - Pubblicazione e comunicazione dei requisiti di cui all’art. 146, comma 6, del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.

1. Il Comune di Boffalora Sopra Ticino, in qualità di titolare delle funzioni amministrative paesaggistiche, trasmette per via telematica a Regione Lombardia gli atti amministrativi relativi all’istituzione e alla disciplina della Commissione attraverso l’applicativo regionale MAPEL “Monitoraggio Autorizzazioni Paesaggistiche degli Enti Locali”.
2. In applicazione delle norme vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni (D.Lgs. n. 33/2013), il Comune di Boffalora Sopra Ticino pubblica sul proprio sito istituzionale tutti gli atti e i provvedimenti relativi all’istituzione della Commissione per il paesaggio nonché, nel rispetto delle norme sulla riservatezza dei dati, le notizie e le informazioni inerenti ai componenti nominati.
3. Trova applicazione, relativamente al trattamento dei dati:
 - il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) GU L 119 del 04.05.2016 s.m.i.;
 - il D.Lgs. n. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, e s.m.i..